

Statuto della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap

Articolo 1 – Finalità e attività

- 1) È costituita la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, associazione di promozione sociale di cui alla legge 383/2000, Onlus (la cui sigla è FISH ONLUS) – nel presente statuto denominata solamente Fish – che, in ambito nazionale ed europeo, opera per la cultura della pace e la promozione dei diritti umani, affinché:
 - a) si rimuova ogni ostacolo che impedisce la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in attuazione del dettato del II comma dell'articolo 3 della Costituzione Italiana;
 - b) si tenda al maggiore grado di indipendenza e piena autonomia di vita possibile in relazione al personale stadio di disabilità, anzitutto delle persone pluriminorate o comunque impossibilitate ad esercitare autonomamente le funzioni vitali primarie e quindi, come definite dal III comma dell'articolo 3 della legge 104/92, viventi in "situazioni di gravità";
 - c) si prevenga la disabilità in ogni settore sociale e produttivo, anche sviluppando la ricerca scientifica e tecnologica;
 - d) si renda possibile l'effettiva pari opportunità fra tutte le persone con disabilità o normodotati, in relazione al pieno godimento dei diritti di cittadinanza;
 - e) si promuova e si diffonda la cultura politica e sociale del valore positivo delle diversità;
 - f) si promuova l'adeguamento delle normative nazionali e regionali al principio di eguaglianza di tutte le organizzazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
- 2) La Federazione si propone:
 - a) la comune progettualità;
 - b) la circolazione dell'informazione;
 - c) la reciproca partecipazione ad un patrimonio ideale fondato sul superamento dei privilegi, la realizzazione dei diritti, l'affermazione dei doveri di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione Italiana.
- 3) La Fish è un organismo senza fini di lucro, è apartitica e aconfessionale, con sede c/o Faip, Via Giuseppe Cerbara 20 – 00147 Roma. La sua durata è illimitata.
- 4) La Fish può patrocinare, promuovere, organizzare, gestire per conto proprio od altrui - direttamente o tramite terzi - iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività, anche in convenzione con enti pubblici e con privati, nei seguenti ambiti:
 - a) sensibilizzazione, informazione, formazione e consulenza in merito a comunicazione, cultura sociale, studio dei diritti e delle soluzioni tecniche, concernenti i problemi delle persone con disabilità e delle loro famiglie e delle persone comunque socialmente emarginate;

- b) collaborazione con istituzioni pubbliche e private, anche non aderenti alla Fish, in materia legislativa, amministrativa, di programmazione, di studio, esplicando anche attività di elaborazione, di proposta, di stimolo e di pressione;
- 5) La Fish non può svolgere alcuna attività diversa da quelle su menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o ad esse integrative. Le attività connesse sono consentite a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori indicati, esse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive della Fish.
- 6) In base alle disposizioni di legge vigenti, la Fish:
- a) deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per realizzare le finalità istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse;
 - b) non deve distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione o fondi riserve o capitale fra gli iscritti. Detta distribuzione può avvenire solo se imposta per legge;
 - c) non deve cedere beni o effettuare servizi in favore dei soci o a coloro che prestano la loro opera nella Fish o a coloro che effettuano ad essa delle elargizioni liberali o ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado o ad aziende ad essi collegate, a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
 - d) non deve acquistare beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni, siano superiori al loro valore normale;
 - e) non deve corrispondere a soggetti diversi dalle banche o ad altri soggetti autorizzati per legge, interessi passivi su prestiti ad un tasso superiore al 4% rispetto al tasso ufficiale di sconto.

Articolo 2 – Aderenti alla Federazione

- 1) La Fish è un unico soggetto, articolato a livello territoriale, regionale e provinciale.
- 2) Ad essa può aderire qualsiasi organizzazione legalmente costituita che, ai sensi del proprio Statuto, operi senza fini di lucro, a livello nazionale o locale, per il superamento dell'handicap, secondo i principi e le finalità di cui all' articolo 1.
- 3) Sono soci della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap:
 - a) le associazioni nazionali territoriali, cioè quelle che hanno sedi operanti in almeno cinque Regioni;
 - b) le Federazioni Regionali, tramite le quali le organizzazioni locali, le sezioni delle associazioni nazionali territoriali e le organizzazioni nazionali non territoriali che operano anche su un ambito territoriale definito, aderiscono alla Fish.
- 4) Partecipano inoltre alla vita della Federazione, con la qualifica di aderenti benemeriti, quelle persone fisiche o giuridiche che siano state nominate in tale posizione dal Consiglio Direttivo Nazionale, quando abbiano contribuito in modo significativo alla causa della Fish

ovvero alla realizzazione delle relative finalità istituzionali. Gli aderenti benemeriti, non avendo natura di soci ma di promotori e sostenitori, non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione di cui al successivo articolo 3 e non hanno diritto di voto attivo o passivo nelle riunioni del Congresso, cui possono partecipare con diritto di intervento.

Articolo 3 – Iscrizione

- 1) Per aderire alla Fish, ciascuna delle organizzazioni di cui al precedente articolo, deve:
 - a) far pervenire rispettivamente al Consiglio Direttivo Nazionale o Regionale della Federazione il proprio Statuto e copia dell'atto di legale costituzione. Il Consiglio Direttivo Nazionale, nella prima riunione successiva ai trenta giorni dalla ricezione degli atti, esaminata la documentazione, delibera l'accoglimento o il rigetto della domanda di ammissione, dandone comunicazione motivata all'organizzazione richiedente entro i successivi quindici giorni. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo Nazionale deve riferire al successivo Congresso, il quale delibera in proposito. Entro i successivi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione, l'Organizzazione deve versare la quota di iscrizione annuale;
 - b) versare l'intera quota di iscrizione deliberata dal Congresso della Federazione, quota che deve essere uguale per tutti gli iscritti. La quota deliberata si intende per ciascun anno e deve essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno. La mancanza della decisione congressuale implica che l'ammontare della quota rimane quello dell'anno precedente.
- 2) L'elenco degli iscritti, con il loro recapito, deve essere messo a disposizione di ciascuna organizzazione federata e della autorità tutorie rispettando il D.Lgs. 196/2003 e normativa di attuazione.

Articolo 4 – Autonomia

Ciascuna organizzazione federata non è sottoposta a vincoli di disciplina. Pertanto, in caso di dissenso dalle deliberazioni assunte dagli Organi della Fish, le organizzazioni federate di cui ai punti a) e b) comma 3, art.2, conservano a pieno titolo ogni autonomo potere decisionale e di iniziativa, ma non possono utilizzare la denominazione, ovvero il logo della Fish o comunque elementi che riconducano alla Fish, nelle proprie iniziative quando queste non risultino conformi allo Statuto o alle decisioni del Congresso ovvero del Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 5 – Rappresentanza esterna

- 1) Rappresentante legale della Fish è il Presidente Nazionale.
- 2) La rappresentanza all'interno delle Commissioni, previste dalle istituzioni ad ogni livello in materia di handicap, è della Fish che la demanda a propri rappresentanti.

- 3) E' facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale estendere la rappresentanza legale ad altri soggetti, oltre al Presidente Nazionale, appartenenti alla Giunta Esecutiva Nazionale.
- 4) E' altresì facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale conferire poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti, a membri dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale, a componenti della Giunta Esecutiva Nazionale, nonché a propri preposti o incaricati.

Articolo 6 – Voto

- 1) In qualsiasi votazione non è consentito il voto plurimo. Non sono ammesse deleghe, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 8).
- 2) Qualora una persona sia legale rappresentante di più organizzazioni aderenti, essa ha comunque diritto ad un solo voto e deve optare per l'organizzazione che vuole rappresentare.
- 3) Qualora il Presidente Nazionale della Fish o un membro del Consiglio Direttivo Nazionale o un Presidente di Fish Regionale siano anche rappresentanti legali di una organizzazione federata, questa delega un'altra persona.
- 4) Ha diritto di voto solamente il socio che, all'apertura del Congresso, sia in regola con il versamento della quota annua del triennio precedente.

Articolo 7 – Organi

Organi della Fish sono:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) la Giunta Esecutiva Nazionale;
- d) il Presidente Nazionale;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Comitato dei Garanti.

Tutti gli incarichi ricoperti in seno alla Fish, a qualunque livello territoriale, sono volontari e gratuiti e hanno, salvo anticipata cessazione dalla carica, durata triennale.

Articolo 8 – Congresso

- 1) Il Congresso è il massimo organo deliberativo. Il Congresso è disciplinato da apposite norme congressuali.
- 2) Al Congresso hanno diritto di voto:
 - a) i legali rappresentanti o loro delegati delle organizzazioni federate di cui al comma 3 dell' articolo 2;
 - b) tre delegati per ciascuna delle organizzazioni federate di cui al comma 3 dell' articolo 2. I delegati delle Federazioni Regionali sono eletti nei Congressi o designati dai Consigli

Direttivi Regionali. L'eventuale sostituto del rappresentante legale ed i delegati di ciascuna organizzazione aderente, devono essere membri del rispettivo Consiglio Direttivo Nazionale.

- 3) Le sedute dei Congressi sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 50% + 1 complessivo delle persone di cui all' articolo 8, comma 2, delle organizzazioni federate ed, in seconda convocazione, di almeno 1/5 + 1 complessivo.
- 4) Le deliberazioni assunte sono valide se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti aventi diritto. In caso di elezione di persone, si procede con voto segreto.
- 5) Il Congresso Ordinario è annuale ed è convocato dal Presidente con almeno 15 giorni di preavviso e si effettua entro il 30 Aprile anche attraverso fax e posta elettronica con avviso di ricevuta al fine di avere conferma dell'avvenuta ricezione. Il Congresso per le elezioni degli organi sociali è triennale. Esso:
 - a) è l'organo deliberativo della Fish, impegna e vincola gli altri organi alle iniziative, tranne il diritto all'autonomia di cui all' articolo 4, ed alle linee strategiche deliberate;
 - b) vota il bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo Nazionale e delibera la quota di iscrizione;
 - c) elegge il Consiglio Direttivo Nazionale e il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) elegge il Comitato dei Garanti.
- 6) Il Congresso Straordinario è convocato dal Presidente, almeno 15 giorni prima della sua effettuazione su iniziativa propria o su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale o su richiesta di almeno un quarto delle organizzazioni federate. Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Tesoriere possono richiederlo solo per questioni inerenti il loro incarico.

Articolo 9 – Parità di voti

- 1) Qualora gli eletti alle cariche sociali nel Congresso risultino di numero superiore a quello statutario con gli ultimi eletti a parità di voto, il Congresso procede ad una immediata elezione tra gli ultimi eletti a parità di voto.
- 2) Qualora, in caso di dimissioni di membri del Consiglio Direttivo Nazionale, i primi dei non eletti risultino votati a parità di voti, analoga elezione verrà fatta dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 10 – Consiglio Direttivo Nazionale

- 1) E' composto dai membri eletti dal Congresso Ordinario esclusivamente fra i candidati dalle organizzazioni federate di cui all'articolo 2, comma 3, punti a) e b), indicati dai loro Presidenti. I Presidenti delle Fish Regionali sono componenti di diritto.
- 2) Il numero degli eletti non può essere inferiore al numero dei Presidenti delle Fish Regionali

e non può, in ogni caso, essere inferiore a tredici.

- 3) Qualora un Presidente della Fish Regionale candidato da un' organizzazione federata, sia eletto, deve optare per uno dei due incarichi prima dell'insediamento del Consiglio Direttivo Nazionale.
- 4) Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale. La prima riunione dopo il Congresso Ordinario è convocata dall'eletto che ha ottenuto il numero maggiore di voti e lo presiede sino all'elezione del Presidente. In caso di parità di voti, tale incarico è affidato al più anziano di età.
- 5) Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo Nazionale in via ordinaria ogni due mesi ed in via straordinaria di propria iniziativa, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o su iniziativa di almeno un terzo dei suoi componenti o su iniziativa del Tesoriere o del Collegio dei Revisori dei Conti in ragione della loro attività. Le sedute del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza dei componenti, in seconda convocazione, da fissare almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.
- 6) Il Consiglio Direttivo Nazionale nel corso della prima riunione successiva all'elezione, o comunque nella prima riunione utile, procede alla nomina della Giunta Esecutiva Nazionale;
- 7) Il Consiglio Direttivo Nazionale è l' Organo vicario del Congresso. Delibera a maggioranza semplice le iniziative idonee al conseguimento dei fini congressuali.
- 8) Con voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti, può deliberare iniziative non deliberate in Congresso riferendone in ogni caso al Congresso nella prima riunione in programma quando tali iniziative attengano a materie che per legge siano ad esso riservate.
- 9) Il Consiglio Direttivo Nazionale:
 - a) approva, se del caso, uno o più Regolamenti per l'attuazione dello Statuto;
 - b) predispose il progetto di bilancio consuntivo e preventivo nonché la proposta di programma da sottoporre per approvazione al Congresso;
 - c) delibera tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
 - d) assume le deliberazioni di esclusione e/o commissariamento delle FISH Regionali ai sensi del successivo articolo 17;
 - e) esercita i poteri di nomina che gli siano attribuiti da Statuti o Atti Costitutivi di altri Enti.

Articolo 11 – Giunta Esecutiva Nazionale

- 1) La Giunta Esecutiva Nazionale è composta da 11 membri eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale al proprio interno. Nel corso della seduta di insediamento la Giunta Esecutiva Nazionale procede al proprio interno alla elezione del Presidente, dei Vice Presidenti in numero massimo di 4, del Segretario e del Tesoriere. La Giunta Esecutiva Nazionale

provvede a tutti quegli atti di ordinaria amministrazione che non siano per Legge o per Statuto espressamente riservati al Congresso o al Consiglio Direttivo Nazionale.

- 2) La Giunta Esecutiva Nazionale esercita altresì quei poteri e compiti che gli siano stati delegati dal Consiglio Direttivo Nazionale nonché, in via d'urgenza, le funzioni dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale, inclusi quegli atti di straordinaria amministrazione che non siano oggettivamente differibili, in tal caso riferendone al Consiglio Direttivo Nazionale, entro la successiva riunione per le necessarie ratifiche.

Articolo 12 – Presidente Nazionale

- 1) Ha la rappresentanza politica e legale della Fish Nazionale.
- 2) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Congresso, dal Consiglio Direttivo Nazionale, dalla Giunta Esecutiva Nazionale.
- 3) Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, in caso di urgenza, quelli straordinari, che deve poi sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella prima seduta utile.
- 4) In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente Vicario, eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione.

Articolo 13 – Tesoriere

- 1) Cura l'attività finanziaria della Fish Nazionale.
- 2) Deve presentare al Consiglio Direttivo Nazionale il bilancio di previsione ed il conto consuntivo ben documentato in modo chiaro ed analitico, unitamente all'elenco di tutti coloro che, anche se in più riprese, hanno versato contributi o liberalità alla Fish per somme superiori a quella stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione.
- 3) Per entrate od uscite superiori all'importo deliberato, deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo Nazionale o, in caso di urgenza, dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

Articolo 14 – Collegio dei Revisori dei Conti

- 1) E' composto da tre membri effettivi e due supplenti i quali eleggono fra loro un coordinatore, che lo convoca ogni tre mesi. La prima riunione è convocata dal Tesoriere.
- 2) In caso di cessazione dell'incarico di membro dell' Organo collegiale o nell'impossibilità di eseguirlo, subentra il primo dei non eletti fatto salvo il principio di cui all'articolo 9, comma 1.

Articolo 15 – Comitato dei Garanti

- 1) Il Comitato dei Garanti, composto da tre membri effettivi più due supplenti, è eletto ogni tre anni, in coincidenza con l'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale, dal Congresso Ordinario.

- 2) Si compone di tre persone fisiche che abbiano rivestito cariche sociali nazionali in precedenti esercizi, in possesso di requisiti di spiccata onorabilità e di riconosciuto prestigio all'interno del corpo associativo. Nel caso in cui il candidato alla carica di Garante rivesta altre cariche sociali, sia nazionali che territoriali, al momento dell'elezione è tenuto ad optare per l'una o per l'altra carica, essendo la posizione di Garante incompatibile con ogni altra carica associativa nazionale o territoriale.
- 3) Il Comitato dei Garanti:
- a) nomina al proprio interno un Presidente;
 - b) svolge funzioni di composizione nelle controversie insorte tra organi associativi ovvero tra soci ed organi associativi, o ancora tra soci, su materie comunque afferenti la vita della Fish;
 - c) per quelle controversie che non siano risolte in via amichevole ai sensi della lettera precedente, e che previo esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del soggetto interessato gli vengano da questi sottoposte, decide in via irrituale e secondo equità;
 - d) vigila e verifica la correttezza e adeguatezza dei comportamenti dei soci e dei soggetti che rivestano cariche associative rispetto alle norme di legge, allo Statuto, ai regolamenti applicativi del Consiglio Direttivo Nazionale, al Codice Etico approvato dal Congresso;
 - e) è preposto alla predisposizione ed attuazione dei regolamenti per l'accesso alle cariche sociali nazionali e regionali e per i requisiti e condizioni di mantenimento della carica. Nella predisposizione dei suddetti regolamenti dovrà essere espressamente previsto il divieto di rivestire cariche sociali nazionali o territoriali per quanti risultino aver subito condanne passate in giudicato per reati gravi contro la persona ovvero condanne in giudicato o sanzioni interdittive di tipo amministrativo per reati a danno della Pubblica Amministrazione;
 - f) verifica i requisiti di accesso alle cariche sociali nazionali disponendo in merito alla ammissione o non ammissione delle candidature in applicazione dei regolamenti elettivi di cui sopra;
 - g) provvede nell'ambito della funzione di garanzia di pertinenza all'assunzione di provvedimenti sospensivi urgenti rispetto a quanti rivestano cariche sociali nazionali e risultino aver subito condanne non definitive, ovvero vengano a trovarsi in una situazione di manifesto conflitto di interessi con la Fish, ed alla conseguente formulazione di parere al Consiglio Direttivo Nazionale cui compete l'assunzione dei provvedimenti di decadenza dalla carica con il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato. Nell'ipotesi in cui la carica in discussione sia quella di componente del Consiglio Direttivo Nazionale il potere di pronunciare la cessazione dalla carica spetta in

via esclusiva al Congresso;

- h) provvede, nei casi di operato in contrasto con i fini associativi, denigrazione del nome della Federazione, condotta del Socio da cui sia derivato un grave pregiudizio agli interessi istituzionali, alla formulazione di proposta di espulsione del socio al Congresso, cui compete l'assunzione dei provvedimenti di espulsione con il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato ;
 - i) esprime pareri al Congresso ed al Consiglio Direttivo Nazionale su tutte le questioni che gli vengano sottoposte;
 - j) esercita quegli ulteriori poteri e compiti gli siano affidati dal Congresso o dal Consiglio Direttivo Nazionale, con particolare riferimento all'applicazione del Codice Etico approvato dal Congresso e di quei Codici di condotta comunque denominati adottati dall'Ente a propria tutela anche avuto riguardo ai profili di responsabilità di cui al D. Lgs. 231/00.
- 4) Per le cariche ed i soci afferenti alle Fish territoriali le funzioni di cui alle precedenti lettere f), g), h) sono affidate al corrispondente Comitato Regionale dei Garanti istituito al livello territoriale di pertinenza.

Articolo 16 – Sostituzione e subentri

- 1) Ciascuna organizzazione federata all'atto della propria iscrizione, deve comunicare per scritto il nominativo di chi la rappresenta, il rappresentante rimane tale sino alla sua sostituzione, effettuata per scritto.
- 2) Entro 7 giorni dall'inizio del Congresso, ciascuna organizzazione deve comunicare il nominativo dei propri delegati, salvo sopravvenuti impedimenti; tale delega è valida solo per la durata del Congresso.
- 3) In caso di cessazione dall'incarico di membro dell' organo collegiale o nell'impossibilità di eseguirlo, subentra il primo dei non eletti.

Articolo 17 – Organizzazione della Federazione

A livello territoriale la Fish promuove e riconosce, nei limiti e con le modalità e forme previste ai commi seguenti, organizzazioni autonome di livello regionale e provinciale.

- 1) Le Fish Regionali hanno autonomia di iniziativa politica, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi e delle finalità dello Statuto Nazionale e delle deliberazioni assunte dai Congressi Nazionali o dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- 2) Condizioni necessarie per la costituzione, l'esistenza e l'operatività delle Fish regionali sono:
 - a) la presenza all'interno di esse di articolazioni territoriali delle associazioni nazionali presenti sul territorio in misura pari ad almeno il 30% dei soci nazionali;

b) la copertura attraverso i propri associati di almeno il 50% delle Province esistenti nel territorio.

Nel caso di costituzione di FISH Provinciali ai sensi del successivo comma 4, dovrà comunque essere rispettato analogo requisito rispetto a quello sopra indicato alla lettera a), garantendo nella costituzione, esistenza ed operatività una percentuale di articolazioni territoriali delle associazioni nazionali pari ad almeno il 30% dei soci;

- 3) Il loro statuto è sottoposto per l'approvazione al Consiglio Direttivo Nazionale che deve provvedere a pronunciarsi entro la 2° riunione successiva al suo ricevimento. In caso di rigetto, da motivarsi congruamente, il ricorso va presentato al primo Congresso successivo.
- 4) Lo statuto delle Fish Regionali disciplina la loro costituzione e quella delle Fish Provinciali - che ne costituiscono l'articolazione organizzativa al livello territoriale discendente - e ne regola i reciproci rapporti. Detti statuti debbono comunque contenere:
 - a) la denominazione, nel logo, "Fish (nome della Regione o della Provincia)";
 - b) l'individuazione della carica di Presidente e di quella di Tesoriere;
 - c) principi e metodi democratici analoghi a quelli dello statuto nazionale;
 - d) il divieto di partecipare con il logo alle competizioni elettorali.
- 5) Le responsabilità politiche, finanziarie, amministrative, gestionali e giuridiche delle Fish Regionali e Provinciali non incidono su quella nazionale. In particolare la Fish non risponde delle obbligazioni delle organizzazioni aderenti neppure in caso di gestione commissariale delle Federazioni Regionali o Provinciali di cui al successivo comma. Allo stesso modo le Federazioni regionali o provinciali non rispondono delle obbligazioni dei propri aderenti.
- 6) Qualora, la Fish regionale violi lo statuto nazionale o le deliberazioni del Congresso o del Consiglio Direttivo Nazionale, o agisca in violazione delle finalità istituzionali, dei principi istitutivi - tra cui in particolare quelli di democraticità e partecipazione - o comunque in modo da arrecare grave pregiudizio al nome ed agli interessi associativi, viene esclusa dalla Fish con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale ratificata dal successivo Congresso e viene fatto divieto di utilizzare il logo e la denominazione della Fish.
- 7) Qualora la FISH regionale non rispetti i requisiti di cui alla lettera a) comma 2 del presente articolo il Consiglio Direttivo Nazionale provvede con propria delibera, da sottoporsi per ratifica al successivo Congresso, a dichiararne l'esclusione, mantenendo, in tale ipotesi la qualifica di "uditore territoriale";
- 8) Spetta inoltre al Consiglio Direttivo Nazionale assumere delibera di commissariamento delle Fish Regionali nel caso in cui la violazione di cui al precedente comma 6 risulti di minore gravità ed intensità, nonché nei casi in cui la Fish Regionale:
 - a) non provveda agli adempimenti statutari obbligatori, con particolare riferimento alla predisposizione ed approvazione da parte dei competenti organi del bilancio consuntivo, della relazione di attività, del programma annuale, del bilancio preventivo;

- b) Non risulti operativa sul territorio per il periodo di un anno o per maggior periodo, con attività significative e documentabili.

Nell'ipotesi di esclusione della Fish regionale vengono escluse con effetto automatico anche le relative Fish provinciali.

Art. 18 – Organizzazione nazionale della Federazione

A livello nazionale la Fish, ferme le prerogative e funzioni spettanti agli organi sociali, struttura i propri lavori attraverso:

- a) osservatori permanenti sui seguenti temi: a) educazione inclusiva b) occupazione c) universal design d) riabilitazione – abilitazione e) discriminazione, nonché mediante altri osservatori permanenti vertenti su ogni altro tema sia individuato dal Congresso;
- b) osservatori, gruppi di lavoro, commissioni o comitati comunque denominati istituiti di volta in volta dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Mandato, compiti, modalità di raccordo, relazione ed integrazione degli organismi di cui alle lettere a) e b) con gli organi sociali vengono definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale cui compete in via esclusiva la relativa regolamentazione, il potere di nomina del Presidente e/o Coordinatore, nonché la attribuzione degli eventuali poteri di rappresentanza esterna. I suddetti organismi, il cui funzionamento interno, definito dal Consiglio Direttivo Nazionale, risponde a meccanismi di tipo non deliberativo ma orientati alla costruzione partecipata e dialettica del consenso, non hanno autonoma soggettività costituendo una modalità operativa della Fish.

Art. 19 – Agenzia Nazionale.

La Fish si avvale, nel rispetto della propria natura e della vigente normativa, dei servizi di una apposita Agenzia Nazionale, soggetto senza finalità di lucro dotato di autonomia gestionale, tributaria ed organizzativa. In particolare Fish si avvale della suddetta Agenzia Nazionale:

- a) per la progettazione e gestione di propri progetti, attività, iniziative, anche a sostegno delle attività degli Osservatori e delle Fish territoriali di cui ai precedenti articoli 17 e 18, sia rivolti all'interno che all'esterno della compagine associativa, ed anche realizzati in collaborazione con la Pubblica Amministrazione;
- b) per promuovere, sostenere e rafforzare la rete interassociativa ed i collegamenti operativi e le partnership fra le reti dei soci;
- c) per agevolare il trasferimento di informazioni, competenze e conoscenze tra i soci e nel contesto generale sulle tematiche della disabilità e dei diritti umani;
- d) per realizzare interventi di consulenza e di formazione a favore di soggetti interni ed esterni alla rete interassociativa;
- e) per attività di ricerca e monitoraggio, documentazione e ufficio studi.

Per il miglior raccordo funzionale tra Fish ed Agenzia Nazionale potrà essere prevista di

comune intesa la costituzione di apposito comitato di collegamento operativo, ferma l'autonomia ed indipendenza dei due enti.

I poteri di nomina di posizioni all'interno degli organi sociali della Agenzia Nazionale eventualmente riconosciuti alla Fish dallo Statuto e/o Atto costitutivo della medesima Agenzia Nazionale, sono esercitati dal Consiglio Direttivo Nazionale Fish.

Articolo 20 – Finanziamenti

- 1) I finanziamenti della Fish provengono dalle quote di iscrizione, dai contributi, dai proventi di iniziative, da lasciti o donazioni, dalle istituzioni pubbliche per specifiche attività, ed ogni altra fonte individuata dalla art. 4 – comma 1 - della legge 383/2000.
- 2) Il bilancio consuntivo ed i finanziamenti sono pubblici e visibili da chiunque ne faccia richiesta al Tesoriere, con le modalità da questi stabilite.
- 3) Tutti i proventi ottenuti, al netto di ogni spesa, debbono essere ri-destinati all'attività della Fish per le sue finalità.
- 4) I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
- 5) L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutarie.

Articolo 21 – Scioglimento

- 1) Lo scioglimento della Fish è deliberato dal Congresso con voto favorevole di almeno quattro quinti degli aventi diritto. In tal caso, il congresso deve deliberare la destinazione del patrimonio residuo. La liquidazione avviene sotto la responsabilità singola e congiunta del Presidente della Fish nazionale e del Tesoriere, secondo le indicazioni date dal congresso e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 - comma 190 - della legge 23/12/96 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Il patrimonio residuo deve essere totalmente devoluto ad altra od altre onlus, o ad altra/altre organizzazioni, operanti nel settore della disabilità o dell'emarginazione in generale.
- 2) Le organizzazioni federate che non rinnovano o rescindono il patto federativo, nulla possono pretendere sul patrimonio della Fish.

Articolo 22 – Simbolo

- 1) Simbolo della Fish è quello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale ed allegato al presente Statuto con la denominazione "FISH – ONLUS".
- 2) La gestione del simbolo è affidata al Presidente, con parere favorevole del Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 23 – Modifiche statutarie

Il presente statuto è modificato dal Congresso Nazionale con il voto favorevole della maggioranza stabilita dall'articolo 8 – comma 3.

Articolo 24 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice Civile e dalla legge 383/2000 e dal Dlgs 460/97.

Roma 15 marzo 2008